

**REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITA' DI COLLEGAMENTO DA REMOTO DEGLI ORGANI
COLLEGIALI DELL'ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE DI FIRENZE
PRATO AREZZO GROSSETO SIENA LUCCA PISTOIA**

(Adottato con Delibera n. 21 del Consiglio Direttivo del 16 gennaio 2025)

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine

visto il D.L. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233;

visto il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221;

vista la Legge 11 gennaio 2018, n. 3

viste le linee guida della FNOPO per il Regolamento dello svolgimento delle assemblee dei Consigli Direttivi degli OPO Territoriali da remoto con modalità telematica (teleconferenza audio-video) presentate al Consiglio Nazionale Straordinario del 28 e 29 Febbraio 2020

Considerato

L'estensione geografica delle provincie di competenza dell'Ordine;

Il diritto alla partecipazione alle sedute di ciascuno dei componenti di uno degli organi collegiali dell'organo di cui fa parte;

Il dovere deontologico degli organi collegiali di assicurare l'andamento dell'ordine secondo i criteri ed i principi dell'economicità, dell'efficienza, della completezza informativa, dell'imparzialità, della trasparenza e della sostenibilità ambientale attraverso l'adozione delle tecnologie digitali quale contributo alla riduzione delle emissioni di CO₂,

DELIBERA

il seguente regolamento:

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità di collegamento da remoto, mediante accesso telematico, delle riunioni degli Organi collegiali dell'Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Firenze Prato Arezzo Grosseto Siena Lucca Pistoia tra cui il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti .

Art. 2 Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in collegamento da remoto" nonché per "riunioni telematiche" si intendono le riunioni degli Organi collegiali dell'Ordine per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i componenti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto

Art. 3 Requisiti tecnici e disciplina del flusso documentale

1. La partecipazione con collegamento a distanza alle riunioni degli Organi Collegiali presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti nonché ad assicurare:
 - a) - l'identificazione degli intervenuti in videoconferenza.
 - b) - la garanzia della segretezza delle sedute;
 - c) - la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - d) - la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori;

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare l'appropriata riservatezza delle comunicazioni offerta dalla rete telematica e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:
 - a) visione degli atti della riunione, anche mediante documentazione trasmessa precedentemente;
 - b) intervento sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - c) votazione.

3. Sono considerate tecnologie idonee la teleconferenza, la videoconferenza e l'audio conferenza. Per trasferire gli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile anche l'utilizzo della posta elettronica.

ART. 4

Convocazione e svolgimento delle sedute degli organi collegiali

1. L'avviso di convocazione delle sedute del Consiglio direttivo dell'Ordine viene inviata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo a tutti i componenti dello stesso nei medesimi termini di convocazione previsti per le sedute in presenza. Nell'avviso di convocazione sarà indicata data, ora e ordine del giorno nonché la modalità di svolgimento della seduta: da remoto o modalità mista o in presenza.

2. Le sedute che si tengono in forma mista prevedono la presenza dei componenti dell'organo convocato, di norma, presso la sede dell'Ordine e la simultanea e contestuale partecipazione degli altri componenti con collegamento da remoto, mediante accesso telematico, per l'intera durata della seduta, evidenziata a verbale.

3. Le credenziali, le istruzioni tecniche e ogni altra informazione utile per la partecipazione alla seduta dei consigli degli organi collegiali saranno fornite dalla segreteria dell'Ordine a ciascun componente.

4. La partecipazione alla seduta dei Consigli degli organi collegiali dell'Ordine in modalità di collegamento da remoto, mediante accesso telematico, può riguardare anche uno o più componenti degli organi collegiali e/o professionisti competenti per materie oggetto di trattazione o figure esterne convocate.

5. La documentazione relativa ai punti posti all'ordine del giorno è trasmessa secondo le modalità del vigente regolamento interno ed è resa disponibile in formato digitale. La comunicazione di

ulteriore documentazione presentata dai componenti in corso di seduta avviene mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica dei componenti stessi comunicata all'Ordine all'atto dell'insediamento e può essere condivisa sullo schermo nel corso della seduta.

6. Il Segretario dell'organo collegiale convocato attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale per la verifica del numero legale durante la seduta; ai fini della determinazione del numero legale nelle sedute in modalità mista sono considerati presenti sia i componenti presenti nella sede fisica di convocazione che quelli collegati da remoto.

7. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che garantisca la stabilità della connessione, con onere e responsabilità a carico del componente di dotarsi di un collegamento efficiente. Ciascun componente è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso e dell'utilizzo improprio dei dispositivi di connessione telematica impiegati.

Art. 5 Problemi tecnici di connessione

1. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici, non imputabili alla piattaforma condivisa, che rendano impossibile il collegamento di alcuni componenti, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito ovvero vi sono problemi tecnici imputabili alla piattaforma tali da impedire il regolare svolgimento della seduta, l'adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno.

2. Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell'organo collegiale, la funzione di Presidente sarà svolta dal Vicepresidente.

Art. 6 Verbale di riunione

1. L'estensore del verbale provvede a riportare nel medesimo la modalità in cui si è svolta la riunione e la votazione e gli esiti delle singole decisioni sulla base della registrazione video ed audio effettuata dal sistema di videoconferenza utilizzato nel quale devono essere riportati:
 - a. l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b. i nominativi dei presenti
 - c. l'esplicita dichiarazione sulla validità dell'assemblea e sulla sussistenza del numero legale;
 - d. la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e. l'esplicita indicazione dell'avvio della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché della procedura che consente ad ogni partecipante di interloquire con gli altri;
 - f. le argomentazioni esposte da ciascuno dei partecipanti all'assemblea in merito ai diversi punti all'ordine del giorno;
 - g. gli eventuali problemi tecnici di connessione e/o disfunzioni di collegamento con relative misure intraprese e sospensioni con indicazione dell'orario di inizio e di ripresa, nonché del nuovo appello nominale e della connessa identificazione;
 - h. il contenuto di ciascuna deliberazione formatasi sui diversi punti dell'ordine del giorno;
 - i. le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

ART. 7 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto rinvio al Regolamento interno dell'Ordine.
2. Il presente disciplinare sarà notificato a mezzo PEC a tutti i componenti degli organi collegiali.
3. Esso sarà pubblicato nell'apposita sezione di raccolta degli atti normativi generali della pagina "Amministrazione trasparente" sul sito internet istituzionale dell'Ordine.